

Si premette che la legge regionale n. 11 del 2012 non disciplina in maniera compiuta la casistica in oggetto (né indicazioni di sorta si rinvencono nell'Intesa Stato-Regioni), ne consegue che risulta necessario attenersi alle norme in essere applicabili per analogia e in particolare:

- legge regionale 3/2008, *“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”*;
- legge regionale 34/2004, *“Politiche regionali per i minori”* per i casi in cui vi siano anche minori vittime di violenza assistita in carico.

### **CASO 1: donna residente in Lombardia ma in un comune diverso rispetto a quello della presa in carico**

Occorre sul punto distinguere due aspetti diversi: la **presa in carico** e la **competenza economica**. Con riferimento alla presa in carico l'Intesa sui requisiti minimi dei CAV e delle CR detta una norma molto chiara: l'articolo 1, sia nella sua versione originaria sia in quella oggetto di recentissima approvazione (14/9/2022), dispone: *«i Centri antiviolenza, di seguito denominati “CAV”, erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, **indipendentemente dal luogo di residenza**»*.

La ragione sottostante tale indicazione risiede, da un lato, nella logica per cui una donna che sente la necessità di rivolgersi a un centro antiviolenza presumibilmente cercherà di allontanarsi il più possibile dal paese di residenza e dall'altra, ancora più importante, vi è la necessità di scongiurare qualsivoglia discriminazione basata sul luogo di residenza. Il discrimine per la **PRESA IN CARICO**, pertanto, **non è e non può mai essere** quello della residenza.

Con riguardo, di contro, alla **COMPETENZA ECONOMICA** invece, in assenza di una specifica indicazione da parte della legge regionale 11/2012 deve applicarsi quanto previsto dalla legge 3 del 2008 che disciplina la rete delle unità di offerta sociali. La casa rifugio, invero, pur non essendo sul piano formale una unità di offerta, eroga servizi equiparabili a quelli erogati dalle unità di offerta sociali. Ne consegue l'applicabilità degli articoli 6 e 8 della richiamata legge.

L'articolo 6, comma 1, lettera a), in particolare, prevede che possano accedere ai servizi, in primis, *«i cittadini italiani **residenti** nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti»*. Con riferimento agli oneri relativi, l'articolo 8, comma 7 dispone che gli stessi sono *«a carico del comune in cui la persona assistita **risiede**»*.

**Pertanto, se il comune di residenza della donna presa in carico è estraneo alla rete interistituzionale, la competenza economica deve essere posta in capo alla rete cui appartiene il comune di residenza e, conseguentemente, deve essere idoneamente rimborsato al comune erogatore del servizio.**

### **CASO 2: donna priva di residenza sul territorio**

In mancanza di una espressa previsione nell'intesa richiamata nonché nella legge regionale 11/12, ci si riferisce, come esplicitato in premessa, alla legge regionale 3 del 2008 e, in particolare, agli articoli 6 e 8.

L'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008 dispone che possano accedere alla rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie tra gli altri anche:

*«b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso*

umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

**c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della Lombardia, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.** Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.»

Con riferimento alle ipotesi disciplinate alle lettere b) e c), l'articolo 8, comma 7 prevede che «*gli oneri relativi alle prestazioni sociali [...] nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia*» siano da considerarsi «*a carico del comune in cui la persona assistita **dimora** al momento dell'inizio della prestazione*».

**Pertanto, la competenza economica è da porre in capo al comune presso cui la donna (priva di residenza o di permesso di soggiorno) aveva dimora nel momento immediatamente precedente all'inizio della “prestazione assistenziale”.**

Si precisa che il concetto di “dimora”, ai sensi del C.C., è da intendersi quale luogo in cui la persona soggiorna in maniera temporanea o abituale e pertanto può ricomprendere anche il caso in cui la persona sia stata ospite di un parente.

### **CASO 3: presenza anche di un/a minore in carico**

In questa peculiare tipologia viene richiamata la legge 34 del 2004 che, all'articolo 4 comma 3, declina in questi termini i compiti degli enti locali:

«*Gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria sono sostenuti, per tutta la durata della prestazione, dal comune in cui i genitori titolari della relativa potestà **risiedono** alla data di adozione del provvedimento ovvero dal comune di **dimora**, alla medesima data, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia.*

*Qualora alla data di adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria un genitore risulti cancellato per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e successivamente non iscritto all'anagrafe della popolazione residente di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del **comune di ultima residenza anagrafica**.*

*Nel caso in cui alla data di adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria risulti nominato un tutore, gli oneri sono a carico del **comune di ultima residenza** del genitore o dei genitori, titolari della relativa potestà alla data della nomina del tutore, o, nel caso di genitori, titolari della relativa potestà alla medesima data, residenti in comuni diversi, a carico di entrambi i comuni in parti uguali.*

*Nel caso di genitori residenti in comuni diversi, qualora uno di essi muoia o decada dalla potestà dopo l'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'inserimento in struttura residenziale o l'affidamento familiare del minore, gli oneri sono interamente a carico del comune nel quale il genitore che mantiene la titolarità della potestà risiedeva alla data di adozione del provvedimento.»*

Milano, 17 aprile 2023

**Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità**

Unità organizzativa Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale

Unità operativa Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne